

Avv.to Carlo Campanile †

Avv.to Alceste Campanile fu Carlo

Patrocinante in Cassazione

Avv.to Ada Modarelli

Avv.to. Gianvito Cellamare

CITTA' MODUGNO	
Prot. N°	72579
15 MAG 2014	
Cat.....	Clas.....
Fasc.....	Sottolasc.....

Bari, 5 maggio 2014

Spett.le

Comune di Modugno

Settore Legale

P.zza Popolo n. 16

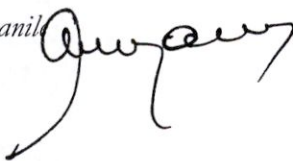
70056 – Modugno (BA)

Oggetto: Comune di Modugno / Alfonsi Vincenzo – RG 6388/13 – Trib. Bari Sez. Lavoro

Rimetto in allegato originale dell'atto di transazione sottoscritto.

Cordiali saluti.

Avv.to Alceste Campanile



Ai sensi della Legge 241/90 si nomina

il Responsabile del Procedimento

~~Trasmettere copia~~ Don. Bereschi
19/5/2014

All.ti – c.s.

Ricevuto il 19/5/2014

ATTO DI TRANSAZIONE

Tra

Il Comune di Modugno (c.f. 80017070725), in persona del Responsabile del Servizio Personale – Affari Generali, Dott. Gianluigi Berardi, il quale interviene nel presente atto ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 267/2000 in nome e per conto del Comune di Modugno - nel seguito "l'Ente", assistito dall'Avv.to Alceste Campanile;

e

il Geom. Alfonsi Vincenzo (c.f. LFNVCN58A28F262C) – nel seguito "il dipendente", assistito dall'Avv.to Pasquale Misciagna;

PREMESSO

-che, il Geom. Alfonsi Vincenzo, quale dipendente del Comune di Modugno, è sottoposto ad indagini preliminari nel procedimento penale N. 14239/2010 RGNR, per il reato di concussione;

- che, nei confronti del medesimo, in data 6/12/2012, è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, sostituita, in data 14/12/2012, da quella della sospensione dall'esercizio dell'ufficio di dipendente del Comune di Modugno per mesi due;

- che, in virtù della misura cautelare disposta dall'A.G., l'Ente adottava il provvedimento cautelare di sospensione obbligatoria dal servizio, cui faceva seguito, alla data di cessazione degli effetti delle misure disposte dal GIP del Tribunale di Bari, quella della "sospensione cautelare facoltativa" sino alla definizione del procedimento penale RgNr.14239/2010, adottata in data 12/2/2013 ai sensi dell'art. 5 comma 3 del CCNL 11/4/2008;

-che, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, a seguito di ricorso ex art. 700 proposto dal Sig. Alfonsi Vincenzo, ritenendo insufficiente la motivazione contenuta nel citato provvedimento di sospensione facoltativa del 12/2/2013, con provvedimento del 17/7/2013 accoglieva l'istanza cautelare, disponendo la riammissione in servizio dello stesso dipendente;

-che, il Comune di Modugno, in esecuzione dell'ordinanza adottata dal Giudice del Lavoro, ha riammesso in servizio il Geom. Alfonsi Vincenzo, proponendo, comunque, gravame avverso il provvedimento cautelare adottato dal Giudice del Lavoro, sollevando evidenti profili di insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che di difetto assoluto di giurisdizione;

Alfonsi Vincenzo

Pasquale Misciagna

Alceste Campanile

- che, il procedimento di Appello, dinanzi all'organo in composizione collegiale, con Rg. 9584/2013 è tuttora pendente, con udienza per la discussione fissata per la data del 20/3/2014;

-che, nelle more, in esecuzione del richiamato provvedimento cautelare adottato dal Giudice del Lavoro in data 17/7/2013, il Geom. Alfonsi Vincenzo è stato riammesso in servizio, con assegnazione ad un Servizio diverso da quello in cui risultano commessi i fatti oggetto di indagine penale;

- che, tale assegnazione è stata accettata dal suddetto dipendente senza riserva alcuna;

-che, il Geom. Alfonsi Vincenzo ha manifestato la volontà di transigere la vertenza in atto ed all'uopo ha proposto: (i) la rinuncia al giudizio pendente con integrale compensazione delle spese; (ii) la rinuncia al trattamento economico a far data dal 12/2/2013 (data di adozione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa) sino alla data di riammissione in servizio (20/8/2013), fatta eccezione degli emolumenti maturati dalla data di pubblicazione del provvedimento di accoglimento della tutela cautelare (17/7/2013) sino alla effettiva riammissione in servizio; (iii) l'impegno a proseguire la propria attività lavorativa presso la Biblioteca Comunale, ove è stato assegnato, sino alla definizione del procedimento penale Rg.Nr.14239/2010; (iv) la rinuncia da parte dell'Ente comunale ad adottare una nuova misura cautelare in suo danno, fondata sui medesimi fatti, sia pure con diversa motivazione;

-che, la definizione transattiva è stata ritenuta percorribile da parte del Comune di Modugno, eccezion fatta per la preventiva rinuncia di adozione di futuri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente in caso di mutamento delle condizioni attualmente in essere, nei termini nel seguito specificati;

Tutto ciò premesso

le parti convengono di conciliare la lite in atto, alle seguenti condizioni:

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. il Geom. Alfonsi Vincenzo, in attesa di definizione del procedimento penale Rg.Nr.14239/2010, a suo carico, espressamente dichiara:

- di rinunciare al trattamento economico a far data dal 12/2/2013 (data di adozione del provvedimento di sospensione cautelare facoltativa) sino alla data di accoglimento della tutela cautelare (17/7/2013);
- di accettare di proseguire la propria attività lavorativa presso la Biblioteca Comunale, ove è stato assegnato;

3. Il Comune di Modugno si impegna a non adottare nuove misure cautelari , anche

con diversa motivazione, sulla base dei medesimi presupposti che avevano giustificato il precedente provvedimento amministrativo, ferma restando, ai sensi di quanto previsto dall'art.55 ter D.lgs.150/2009 e dell'art. 5, comma 3, CCNL 11/4/2008, la facoltà di adottare nuovi provvedimenti cautelari in caso di mutamento dei presupposti di fatto e di diritto della situazione attualmente esistente, con particolare riferimento alla contestazione di nuovi fatti, di notifica del provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio del medesimo dipendente con modifica o aggravio delle condotte oggetto delle contestazioni penali già evidenziate nell'ordinanza di adozione della misura cautelare restrittiva della libertà personale, ovvero in caso di condanna penale, anche non definitiva.

4. Il giudizio pendente, in fase di reclamo, con Rg. 9584/2013 sarà abbandonato ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con integrale compensazione delle spese.

5. Sottoscrivono il presente accordo anche i procuratori delle parti, per conferma del contenuto e rinuncia a far valere il vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 68 L.P.

Modugno,

Alfonsi Vincenzo

Avv.to Pasquale Misciagna

Il Responsabile Servizio Personale – Affari Generali del Comune di Modugno

Dott. Gianluigi Berardi

Avv.to Alceste Campanile